



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21

OGGETTO: Approvazione schema convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra il comune di Montepaone e Sellia Marina.

*L'anno Duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, alle ore 13,00, nella Sede Comunale, è presente il Dott. Francesco Giacobbe nella qualità di Sub Commissario Prefettizio, nominato con Decreto del Prefetto di Catanzaro n. 64056 del 25/7/2014.
Con l'assistenza del V. Segretario Dott. Francesco Romano*

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Visto il preventivo parere di regolarità tecnica espresso dai Responsabili dell'area urbanistica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;

DELIBERA

Per quanto espressamente descritto in premessa, che qui si intende riportato e trascritto:

- 1) Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area amministrativa, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale,
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

IL V. SEGRETARIO
F.to (Dott. Francesco Romano)

IL Sub COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to (Dott. Francesco Giacobbe)



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO (con i poteri del Consiglio Comunale)

OGGETTO: Approvazione schema convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra il comune di Montepaone e Sellia Marina.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 20 agosto 2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 99 del D. Lgs n. 267/2000 dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali istituito presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (A.G.E.S.);
- che l'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 e art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 nr. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- l'art. 10 comma 2 del D.P.R. 465/97 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando, tra l'altro, le modalità di nomina e revoca del Segretario Comunale; la ripartizione degli oneri finanziari per la relativa retribuzione, la durata della convenzione; la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 7, commi 31 ter – 31 octies, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e il trasferimento delle relative funzioni e personale al Ministero dell'interno.

Preso atto della volontà del Sindaco di Sellia Marina e del Commissario Straordinario del Comune di Montepaone, di svolgere in modo coordinato ed associato il servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi di un'unica figura per i predetti Enti, i quali fanno parte della medesima realtà regionale e condividono l'esigenza di crescita economica dei territori amministrati;

Considerato che al 31.12.2013 il Comune di Montepaone ha una popolazione di n. 5224 abitanti e il Comune di Sellia Marina di n. 7361 abitanti;

Dato atto che i Comuni di Montepaone e Sellia Marina intendono usufruire dei predetti strumenti legislativi di collaborazione, al fine di costituire un unico Ufficio del Segretario Comunale;

Valutato, pertanto, nell'esercizio della propria potestà organizzativa, che l'impiego di un unico Segretario Comunale possa favorire il perseguimento dell'interesse pubblico ad una sempre maggiore collaborazione tra i Comuni, individuando il Comune capo convenzione in quello di Sellia Marina, anche nell'ottica dell'economicità della gestione complessiva, consentendo utili risparmi di spesa;

Considerato che la gestione comune di servizi e funzioni finalizzata alla riduzione della spesa pubblica è uno dei punti di maggiore interesse di tutte le ultime riforme che riguardano la P.A.;

Che l'attuale quadro normativo impone agli enti locali precisi obblighi di contenimento della spesa di personale;

Vista la bozza di convenzione tra i comuni di Sellia Marina e Montepaone per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale allegato "A" parte integrante del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnandosi in particolare al Comune di Montepaone il ruolo di Comune Capo Convenzione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

Ritenuta la propria competenza in merito ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. **Di stabilire** tra i Comuni di Montepaone e Sellia Marina, lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi a tale scopo, di un unico Segretario comunale;
2. **Di approvare** lo schema di convenzione tra i Comuni di Montepaone e Sellia Marina per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale, allegato al presente atto per formarne parte essenziale ed integrante;
3. **Di riconoscere** che ente capofila è il comune di Montepaone;
4. **Di dare atto** che la richiamata convenzione sarà sottoscritta dai Legali Rappresentanti degli Enti e che, successivamente alla sua sottoscrizione, essa dovrà essere inviata a cura del Comune di Montepaone al Ministero dell'Interno, U.T.G. di Catanzaro, Ufficio Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per gli adempimenti di competenza;
5. **Di stabilire** che alla nomina del Segretario comunale della convenzione si provvederà ai sensi delle disposizioni vigenti;
6. **Di stabilire** che la nuova convenzione avrà validità ed efficacia, dalla data di presa in servizio del Segretario titolare della Segreteria convenzionata, effettuate le opportune verifiche da parte della Prefettura- UTG di Catanzaro;
7. **Di incaricare** il Responsabile del settore amministrativo affinché provveda agli adempimenti necessari a dare esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione.
8. **di dichiarare** la presente proposta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Francesco Romano

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Sellia Marina (CZ) legalmente rappresentato dal Sindaco _____ ed il Comune di Montepaone (Cz) legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott.ssa Laura Rotundo

PREMESSO CHE:

- l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e l'art. 10 commi 1 e 2 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, N° 465, prevedono che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;
- i Comuni di .Sellia Marina e Montepaone, i quali sono ricompresi nella Sezione Regionale Calabria, del Ministero dell'Interno- Ufficio Albo Nazionale dei SSCCPP, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale, come risulta da deliberazione consiliare del Comune di Sellia Marina n.....del....., e dalla deliberazione del Commissario Straordinario di Montepaone, n. del , tutte immediatamente esecutive ai sensi della legge ed allegate alla presente;

VISTA la Legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTA la Deliberazione n. 150 del 15/07/99 dell' ex Agenzia nazionale con oggetto: Segreterie Comunali e provinciali . Procedura per la nomina del Segretario titolare;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell' ex Agenzia nazionale n.164 del 27/07/2000;

VISTA la deliberazione n. 113/2001 con la quale il Consiglio nazionale d'Amministrazione ha specificato che: *“nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, il Sindaco del Comune di Sellia Marina ed il Commissario Straordinario del Comune di Montepaone, autorizzati dalle citate deliberazioni consiliari di cui innanzi, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- OGGETTO E FINE

I Comuni di Montepaone e Sellia Marina, entrambi di classe III ai fini dell'attribuzione del Segretario Comunale Generale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi.

Art. 2- CLASSE DI CONVENZIONE DELLA SEGRETERIA

La presente convenzione è classificata di II classe a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale Generale di cui alle tabelle

A e B allegare al D.P.R. n° 749 del 23 giugno 1972.

Il Comune di Montepaone è individuato quale Comune capo - convenzione.

Art. 3- DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale Generale, nominato dal Sindaco competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'Ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell'Interno.

L' accordo avrà la durata di anni tre decorrente dalla data di presa servizio del Segretario titolare e si intenderà rinnovato tacitamente per uguali periodi.

La presente convenzione potrà essere risolta per una delle seguenti cause:

1. Per scadenza naturale della convenzione
2. Per risoluzione consensuale, mediante atti deliberativi consiliari conformi adottati da entrambe le amministrazioni comunali almeno tre mesi prima della scadenza naturale;
3. Per recesso unilaterale motivato ai sensi di legge di una delle amministrazioni convenzionate, da adottarsi con atto deliberativo consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione medesima.

La durata della convenzione è prorogabile per ugual periodo per volontà espressa delle parti o anche tacitamente.

Al momento della risoluzione della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli già facenti parte della convenzione continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo sede della convenzione o in alternativa si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge e dall'Ex Agenzia Nazionale dei SSCPP, oggi Ministero dell'Interno, in materia di disponibilità dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

Il Comune di Montepaone provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall' altro Comune convenzionato che verserà mensilmente le quote di concorso a proprio carico.

In conseguenza di quanto previsto dall'art. 31, comma 6 bis della Legge 12.11.2011, n. 183, come modificato dall'art. 534 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014), ed al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi allo svolgimento in forma associata della funzione di Segreteria comunale, il Comune di Montepaone in quanto ente capofila, avrà diritto alla riduzione dei propri obiettivi di patto, in conformità al corrispondente aumento degli obiettivi del Comune di Sellia Marina ente non capofila. Entrambi gli enti sono tenuti a formulare apposita istanza nei modi e termini di legge, alla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Generale della convenzione spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge, dai contratti di lavoro o comunque di altri provvedimenti analoghi.

Al Segretario Generale, a compensazione del maggior lavoro, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di categoria, spetterà un' indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio in godimento.

Il trattamento economico del Segretario Generale compresa la retribuzione mensile aggiuntiva verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai contratti di categoria nazionali e a quelli eventualmente integrativi regionali.

Art. .6 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, i diritti e comunque ogni

altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. Gli oneri per la partecipazione a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati che ne dispongono l'adesione.

Art. 7- RIPARTO SPESE

Il Comune di Sellia Marina provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 50% carico del Comune di Montepaone;
- 50% a carico del Comune di Sellia Marina;

I comuni convenzionati, pertanto, concorreranno nella spesa per il pagamento stipendiale dovuto al Segretario Generale come da contratto nazionale di lavoro nella indicata misura percentuale.

Al Comune capo convenzione dovranno essere corrisposti mensilmente o al massimo bimestralmente gli importi dovuti salvo conguaglio ad ogni fine esercizio finanziario e solare.

Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legati con le specifiche necessità di ogni singolo Ente, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dall'Ente a favore del quale le prestazioni sono state rese, senza alcun riparto o rimborso tra i due Enti.

Al Segretario Generale spetterà, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso da un Comune all'altro, effettivamente sostenute, come da contratto di categoria, giusto articolo 45 commi 2 e 3, da calcolarsi in base ad un quinto del costo della benzina verde.

Tale spesa sarà, a cura del Comune non capo convenzione, liquidata mensilmente e direttamente dal rispettivo ufficio di ragioneria. In tal senso in considerazione delle modalità di svolgimento del servizio incompatibile con l'utilizzo di mezzi pubblici, il Segretario nominato è autorizzato all'uso del mezzo proprio secondo le vigenti disposizioni in materia e come da contratto in vigore.

Art. 8- ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative direttamente proporzionale alle dimensioni demografiche ed alla struttura organizzativa di ciascun Comune, in rapporto anche alla complessità delle problematiche dei medesimi Enti convenzionati.

Il Segretario Generale è obbligato a prestare servizio settimanalmente, articolando l'orario di lavoro nella seguente misura:

- 50% carico del Comune di Montepaone;
- 50% a carico del Comune di Sellia Marina;

Nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti, il Segretario Generale assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, corredandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato, alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, giusto articolo 15 del Contratto nazionale di categoria.

La distribuzione dell'orario di lavoro, sarà stabilita di concerto tra i Sindaci e lo stesso Segretario Generale in relazione alle esigenze concrete e reali di ogni singolo Ente ed in rapporto anche alle complessità delle varie problematiche in atto dei medesimi Enti convenzionati.

Le ferie, le festività, le interruzioni e sospensioni della prestazione, i congedi dei genitori, le assenze per malattia, gli infortuni sul lavoro, i congedi per la formazione, le aspettative per motivi familiari o personali ecc. ecc. sono quelle previste e disciplinate dal contratto collettivo vigente nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e saranno autorizzate dal Sindaco del comune capo convenzione.

ART. 9- VICE SEGRETARIO

Nei casi di ferie, assenza o impedimento del Segretario titolare le relative funzioni vengono svolte da un unico Vice Segretario (dipendente di uno dei comuni convenzionati, con categoria professionale "D" ed in possesso del necessario titolo di studio) nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione e d'intesa con l'altro Sindaco.

I compensi spettanti al Vice Segretario saranno commisurati ai giorni di effettiva esplicazione del relativo servizio.

Art. 10 - NOMINA E REVOCA

Il Comune di Montepaone è costituito quale Comune Capofila della sede convenzionata, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere eventuali pareri e/o valutazioni sull'attività svolta dal Segretario Generale, mentre spetterà al Sindaco del Comune di Montepaone la nomina e revoca del Segretario, d'intesa e di concerto con il Sindaco del Comune di Sellia Marina.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n.113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e successive modifiche ed integrazioni.

La revoca del Segretario Generale potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n° 267/2000, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n° 465 e contratto nazionale dei segretari, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, d'intesa e di concerto con l'altro Sindaco e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere motivata ed assunta separatamente dalle rispettive Giunte dei due Comuni.

Art. 11- FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che operano d'accordo con il Segretario Generale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 12- RINVII

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 13- DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del Segretario assegnato con Decreto del Prefetto di Catanzaro.

li

Il Commissario Straordinario di Montepaone
Il Sindaco di Sellia Marina

Dott.ssa Laura Rotundo
Ing. Francesco Mauro

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29/10/2014 al 13/11/2014</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p> <p>L'Addetto alla pubblicazione</p>	
<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>	<p>Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>